



Comune di Pompiano **(Provincia di Brescia)**

Regolamento **dei** **controlli interni**

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 2 DEL 17 GENNAIO 2013, ESECUTIVA IN DATA 18 FEBBRAIO 2013.

ENTRATO IN VIGORE IN DATA 18 FEBBRAIO 2013, OVVERO AD INTERVENUTA ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 51, COMMA 3, DEL VIGENTE STATUTO COMUNALE.

Articolo 1 - OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente regolamento ha ad oggetto il sistema dei controlli interni, come previsti dagli articoli 147 e seguenti del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il sistema dei controlli interni ha come finalità di garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
3. Le norme del presente regolamento sono attuative ed integrative rispetto alla disciplina generale sui controlli interni contenuta nelle norme statali.
4. Le norme statali applicabili si intendono qui richiamate anche nelle loro successive modificazioni ed integrazioni.
5. Fanno parte della disciplina generale dei controlli anche il regolamento di contabilità dell'Ente ed il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi (*che disciplina anche il ciclo della performance*), che si intendono qui richiamati.

Articolo 2 - SOGGETTI DEL CONTROLLO

1. Sono soggetti del Controllo Interno:
 - a. il Segretario Comunale, eventualmente coadiuvato da dipendenti appositamente individuati;
 - b. il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;
 - c. i Responsabili delle Aree, ovvero delle unità organizzative di massimo livello individuate all'interno dell'Ente;
 - d. il Servizio di Controllo Interno (*Responsabile del controllo di gestione, così come definito dal regolamento di contabilità*);
 - e. il Revisore dei Conti.
2. Le attribuzioni di ciascuno dei soggetti di cui al comma precedente sono definite dal presente regolamento, dallo Statuto dell'Ente e dalle altre norme in materia di controlli sugli enti locali.
3. Gli organi politici, nel rispetto del principio della distinzione tra funzioni d'indirizzo e compiti di gestione, garantiscono la necessaria autonomia ed indipendenza al Segretario ed ai Responsabili delle Aree nell'espletamento delle loro funzioni di controllo.

Articolo 3 - SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

1. Il sistema dei controlli interni s'inserisce organicamente nell'assetto organizzativo dell'ente e si svolge in sinergia con gli strumenti di pianificazione e programmazione adottati.
2. Gli strumenti di pianificazione dell'Ente, disciplinati nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nonché nel regolamento di contabilità, sono redatti in modo tale da consentire il conseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 147 e seguenti del Decreto Legislativo n. 267/2000, nei limiti dell'applicabilità al Comune di Pompiano, in ragione della sua consistenza demografica che è di circa 3980 abitanti.
3. Sono disciplinate dal presente regolamento, anche mediante rinvio al regolamento di contabilità ed al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi (*che disciplina anche il ciclo della performance*), le seguenti tipologie di controllo:
 - a) controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile;
 - b) controllo successivo di regolarità amministrativa;
 - c) controllo sugli equilibri finanziari.

Articolo 4 - CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE

1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile, nella fase preventiva della formazione dell'atto, è assicurato da ogni Responsabile di Area ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo contabile è effettuato dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.
2. I pareri di regolarità tecnica e contabile, previsti dall'articolo 49 nel combinato disposto con l'articolo 147-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, sono apposti rispettivamente dal Responsabile dell'Area competente per materia e dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, secondo le regole organizzative adottate dall'Ente.
3. Nel caso in cui la deliberazione non comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria ne rilascia attestazione.
4. Il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria è apposto dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria o da chi è designato a sostituirlo, su ogni atto di impegno di spesa, ai sensi degli articoli 147-bis, 153 comma 5, del Decreto Legislativo n. 267/2000.
5. Al Segretario Comunale spetta un controllo sulla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto, ai regolamenti, nei limiti previsti dall'articolo 97 del Decreto Legislativo n. 267/2000 ed esclusivamente per le materie a contenuto tecnico-giuridico o ordinamentale, secondo gli orientamenti consolidati della Corte dei Conti. Sulle proposte di deliberazione e di determinazione può essere richiesto al Segretario Comunale un visto di conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.
6. Ferma restando la responsabilità del Responsabile di Area per i pareri di cui all'articolo 49 e 147-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000, e del responsabile del procedimento per gli aspetti istruttori, ai sensi dell'articolo 6 della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, il Segretario Comunale, nelle materie indicate al comma precedente può far constatare nel verbale di deliberazione il suo parere in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
7. Il responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 6 della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, è responsabile della completezza dell'istruttoria, compresi gli aspetti di correttezza e regolarità dell'azione amministrativa.
8. I pareri negativi devono essere motivati.
9. Il Segretario Comunale, per assicurare la conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto, ai regolamenti, può emanare circolari e direttive agli uffici.

Articolo 5 - CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del Segretario Comunale, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni d'impegno di spesa, gli atti di accertamento di entrata, gli atti di liquidazione della spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.
2. Il controllo successivo di regolarità amministrativa è effettuato dal Segretario Comunale, eventualmente coadiuvato da dipendenti appositamente individuati, mediante controlli a campione.

Le tecniche di campionamento sono definite annualmente (*di norma entro il mese di gennaio*) dal Segretario Comunale, secondo principi generali di revisione aziendale e tenendo conto di quanto previsto nel piano anticorruzione di cui alla Legge n. 190/2012, "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*".

La programmazione dell'attività di controllo viene trasmessa ai Responsabili delle Aree ed inoltrata per conoscenza al Sindaco ed alla Giunta Comunale.

Il Segretario Comunale può comunque disporre ulteriori controlli nel corso dell'esercizio, qualora ne ravvisi la necessità ovvero l'opportunità.

3. Le risultanze del controllo sono trasmesse (*di norma entro un mese dalla chiusura dell'esercizio*) a cura del Segretario Comunale con apposito referto ai soggetti indicati dall'articolo 147-bis, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267/2000.
4. Nel caso di riscontrate irregolarità, il Segretario Comunale emana le opportune direttive, al fine di consentire eventuali azioni correttive da parte del Responsabile dell'Area interessato.
5. Qualora il Segretario Comunale rilevi gravi irregolarità, trasmette la relazione all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari e alla Procura presso la Sezione Regionale della Corte dei Conti. Qualora riscontri che tali irregolarità siano tali da perfezionare fattispecie penalmente sanzionabili, provvede ad apposta segnalazione alla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale.

Articolo 6 - CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI

1. Il controllo sugli equilibri finanziari di cui all'articolo 147-quinquies del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni è svolto sotto la direzione ed il coordinamento del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del Segretario Comunale e dei Responsabili delle Aree, secondo le rispettive responsabilità.
2. Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato nel regolamento di contabilità dell'ente ed è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione.
3. Il mantenimento degli equilibri finanziari è garantito dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria sia in fase di approvazione dei documenti di programmazione, sia durante tutta la gestione. Con cadenza almeno trimestrale, in occasione delle verifiche di cassa ordinarie svolte dall'organo di revisione, il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria formalizza l'attività di controllo attraverso un verbale ed attesta il permanere degli equilibri finanziari dell'Ente, anche ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica previsti dal patto di stabilità interno. Il verbale viene asseverato dall'organo di revisione.
4. Qualunque scostamento rispetto agli equilibri finanziari o all'obiettivo del patto di stabilità rilevato sulla base dei dati effettivi o mediante analisi prospettica, è immediatamente segnalato dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi dell'articolo 153, comma 6, del Decreto Legislativo n. 267/2000.
5. La segnalazione di cui al comma precedente è accompagnata da una valutazione circa le ragioni del verificarsi degli squilibri e degli eventuali possibili rimedi.
6. Il controllo sugli equilibri finanziari di cui al presente articolo implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni.

Articolo 7 - COMUNICAZIONI

1. A cura del Segretario Comunale, verrà data comunicazione dell'avvenuta approvazione del presente Regolamento alla competente Prefettura ed alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del Decreto Legge n. 174/2012, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 213/2012.

Articolo 8 - ENTRATA IN VIGORE, INTEGRAZIONI, ABROGAZIONI E PUBBLICITA'

1. Il presente regolamento entrerà in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione, ai sensi dell'art. 51, comma 3, dello Statuto Comunale.
2. L'entrata in vigore del regolamento determinerà l'abrogazione di tutte le altre norme regolamentari in contrasto con lo stesso.
3. Le disposizioni contenute nell'art. 6 - "Controllo sugli equilibri finanziari", integrano il vigente regolamento di contabilità.
4. Ai fini dell'accessibilità totale di cui all'articolo 11 del Decreto Legislativo n. 150/2009, il presente regolamento viene pubblicato sul sito web del comune dove vi resterà sino a quando non sarà revocato o modificato, nel qual caso sarà sostituito dalla versione rinnovata e aggiornata.

* * * * *